

Causa T-8/89 Rev.

DSM NV contro Commissione delle Comunità europee «Concorrenza — Domanda di revocazione — Ricevibilità»

Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 4 novembre 1992 II - 2400

Massime dell'ordinanza

Procedura — Revocazione di una sentenza — Presupposti per la ricevibilità della domanda — Fatto nuovo — Fatto conosciuto anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata — Irricevibilità

[Statuto (CEE) della Corte di giustizia, artt. 41 e 46]

Risulta dall'art. 41, primo comma, dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia, reso applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale per effetto dell'art. 46, primo comma, dello Statuto medesimo, che la revocazione non costituisce un gravame, bensì una procedura di ricorso straordinaria che consente di infirmare l'autorità di cosa giudicata di una sentenza definitiva a causa delle constatazioni di fatto su cui il giudice si è fondato. La revocazione presuppone la scoperta di elementi di fatto antecedenti alla pronuncia della sentenza medesima, sino a quel momento scon-

sciuti al giudice che l'ha emanata nonché alla parte che chiede la revocazione e tali che avrebbero indotto il giudice, ove questi avesse potuto prenderli in considerazione, ad una diversa soluzione della controversia.

È perciò irricevibile una domanda di revocazione a sostegno della quale si invochi un fatto noto alla parte che chiede la revocazione prima della pronuncia della sentenza.